




STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

ALLEGATO 1



Prot. N. 45/19 Reg. Gen. Pen.

IL TRIBUNALE

composto dei Signori Magistrati:

- 1) Ill.mo Sig. Dott. Giuseppe Pignatone, Presidente;
- 2) " " Prof. Venerando Marano, Giudice;
- 3) " " Prof. Carlo Bonzano, Giudice;

riunitosi in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 maggio 2022,

- letto il verbale di costituzione di parte civile sottoscritto da Mons. Alberto Perlasca ed udito, all'udienza del 5 maggio 2022, l'intervento del difensore, avv. prof. Angelo Alessandro Sammarco;
- udite le eccezioni ed opposizioni proposte avverso la suddetta costituzione dalle difese degli imputati alla stessa udienza del 5 maggio 2022;
- lette le memorie difensive depositate sia in occasione dell'udienza medesima (difesa Tirabassi), sia presso la Cancelleria in data 10 maggio 2022 (difesa Becciu);
- visti gli artt. 53 e ss. c.p.p.;

ha pronunciato la seguente



TRIBUNALE

ORDINANZA

1. Con atto ritualmente formalizzato presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 5 maggio 2022, Mons. Alberto Perlasca ha dichiarato di volersi costituire parte civile nel presente processo penale.

La suddetta costituzione è stata poi illustrata oralmente all'esordio dell'udienza dello stesso 5 maggio 2022, allorquando il patrono della costituenda parte civile ha inteso esplicitare le ragioni della domanda precisandone i limiti oggettivi e soggettivi: in particolare, è stato chiarito che l'azione civile viene esercitata nel presente giudizio penale con riguardo ai fatti di cui ai soli capi *EE* e *Q* della rubrica, dovendosi quindi intendere la costituzione di parte civile come riferita rispettivamente al Card. Becciu (per il capo *EE*) ed agli imputati Crasso, Tirabassi, Torzi e Squillace (per il capo *Q*).

2. In ordine alla costituzione di parte civile di Mons. Alberto Perlasca le difese degli imputati hanno proposto alcune eccezioni, dapprima oralmente, alla stessa udienza del 5 maggio 2022, e poi mediante deposito di memorie scritte sia in udienza (difesa Tirabassi), sia in cancelleria (difesa Becciu, peraltro tardivamente rispetto al termine perentorio prescritto dall'art. 57 c.p.p.).

2



3. Le eccezioni difensive risultano sostanzialmente riconducibili a due distinti profili: da un lato, si è denunciata la asserita tardività della iniziativa assunta dalla costituenda parte civile; dall'altro lato, è stata prospettata una incompatibilità tra l'archiviato (tale essendo la posizione processuale di Mons. Perlasca, come noto, anch'egli originariamente destinatario di taluni addebiti nell'ambito dell'odierno procedimento allorquando esso versava nella fase della istruzione) e la parte civile (qualifica processuale che, per l'appunto, Mons. Perlasca ha palesato di ambire ad assumere mediante l'esercizio dell'azione civile nel presente processo penale).

La diversa natura delle eccezioni proposte ne impone una disamina partita ed analitica.

4. Prendendo le mosse dalla asserita tardività della dichiarazione di costituzione di parte civile, tale da imporre – secondo le prospettazioni difensive – la correlativa declaratoria di inammissibilità da parte del Collegio, deve anzitutto rilevarsi come l'eccezione si appalesi totalmente infondata: il tenore letterale della norma di riferimento è tanto inequivoco ed insuperabile da rendere ultroneo, se non addirittura impraticabile, il ricorso ai sussidiari criteri di interpretazione della legge (che, primo fra tutti quello sistematico, pure vengono evocati dalle difese, ma che comunque finiscono col confermare ed irrobustire l'unica lettura plausibilmente ricavabile dalla *littera legis*).

A norma dell'art. 54, comma 2 c.p.p., infatti, la dichiarazione di costituzione di parte civile «può essere fatta in ogni stato del procedimento ed anche nel dibattimento fino a che non sia compiuta l'assunzione delle prove». Basterebbe aver riguardo alla prima proposizione per avvedersi di come l'esercizio dell'azione civile sia consentito per l'appunto in ogni stato (non anche ogni grado, si badi bene) del procedimento; la seconda battuta è rafforzativa ed esplicita come la legittimazione perduri anche «nel dibattimento» (espressione da intendersi “durante il dibattimento”, in quanto altrimenti sarebbe stato detto “fino al dibattimento”). È quindi chiaro – ed invero non messo in discussione neppure dalle difese – che la costituzione possa intervenire anche «nel» (cioè “durante il”) dibattimento; in questa ipotesi, essa risulta tempestiva, e quindi ammissibile, soltanto «fino a che non sia compiuta l'assunzione delle prove». L'inesistente dubbio ermeneutico, dunque, è immediatamente diradato dalla chiarezza del lessico processuale, essendo francamente innegabile che nella lingua italiana «compiuta» non possa esprimere altro significato che “completata”, “terminata” o “ultimata” e, di certo, non possa invece voler dire “iniziata” o “cominciata”.

Pertanto, essendo nel procedimento in oggetto appena iniziata la assunzione delle prove e risultando detta attività istruttoria ben lungi dall'essere «compiuta», non v'è spazio alcuno per implausibili ed illegittime interpretazioni alternative del dato letterale, sicché la dichiarazione di costituzione di parte civile deve ritenersi tempestiva quando – resa nel

 4 



dibattimento, come nel caso di specie – essa venga formalizzata prima che risulti «compiuta» (cioè completata) l'assunzione delle prove.

Non a caso, il comma immediatamente successivo chiarisce che «*la costituzione di parte civile non è ammessa per la prima volta nel giudizio di appello*» (art. 54, comma 3 c.p.p.): se ne ricava, anche sul piano sistematico, la conferma definitiva di come l'esercizio dell'azione civile in sede penale sia ordinariamente consentito in ogni stato del primo grado del processo, con l'unico limite che non sia «*compiuta l'assunzione delle prove*» (art. 54, comma 2 c.p.p.).

5. Com'è evidente, il nitore del dato letterale e l'armonioso raccordo che esso esprime anche con la sistematica del rito indurrebbero a non indugiare oltre sul punto.

Tuttavia, avendo le difese fondato le proprie eccezioni sulla asserita frustrazione di diritti fondamentali, non ci si può esimere dal dare puntuale riscontro a tutti gli argomenti spesi, dimostrando, da un lato, l'assoluta inconsistenza degli stessi e, dall'altro lato, la piena rispondenza della interpretazione letterale – imposta dalla legge e seguita dal Collegio – alla tutela di tutti i diritti in gioco ed al pieno rispetto della sistematica processuale.

5.1 In buona sostanza, le difese pretendono di attribuire al termine «compiuta» il ben diverso significato che la lingua italiana assegna al


5 



termine “iniziata”. L’interpretazione *contra legem* è tanto ardita da suggerire in un primo momento (quello della illustrazione orale in udienza) di provare a celare l’estro linguistico mediante la evocazione di termini estranei al testo normativo: «*compiuta*» – secondo la difesa dell’imputato Crasso – dovrebbe leggersi come “compiuta anche in parte” (cfr. pag. 8 trascrizioni udienza 5 maggio 2022). Tale lettura – secondo le difese Becciu e Torzi – troverebbe conforto, rispettivamente, nel can. 18 del codice di diritto canonico (cfr. pagg. 9 e 10 trascrizioni udienza 5 maggio 2022) e nell’art. 63 c.p.p. (cfr. pag. 11 trascrizioni udienza 5 maggio 2022).


Insomma – a voler dar credito alle prospettazioni difensive – ci si dovrebbe spingere a ritenere che i codificatori avrebbero scritto «*compiuta*» per intendere un’attività esaurita solo in parte e, quindi, per dirla in lingua italiana, “iniziata”, “avviata”, “cominciata”. Al contrario, ove si voglia riconoscere alle parole l’unico significato che compete loro, ci si deve rassegnare all’idea che «*compiuta*» voglia dire “completata”, “terminata”, “ultimata”, “esaurita”.

Tuttavia, l’argomento – neanche troppo convintamente accennato in udienza – è stato ripreso con non poca enfasi in una memoria depositata dalla difesa del Card. Becciu il 10 maggio 2022. All’evidenza, si tratterebbe di un’opposizione proposta tardivamente, in quanto formalizzata con atto depositato in Cancelleria soltanto il 10 maggio 2022 (allorquando il termine perentorio di tre giorni previsto dall’art. 57 c.p.p. risultava già spirato). Eppure – tenuto conto della già dichiarata necessità di fugare ogni incertezza circa asserite violazioni dei diritti fondamentali (sia pure talvolta paventate

con qualche disinvoltura di troppo) – il Tribunale non intende sottrarsi ad affrontarle nel merito, senza limitarsi a superarle in forza della pur dirimente diagnosi di tardività dell'opposizione.

5.2 Venendo al merito, quindi, deve innanzitutto rilevarsi come i difensori dichiarino di voler riconoscere assorbente valore al dato letterale: «*vi è quindi da comprendere la corretta ermeneusi del participio “compiuta”, e cioè se esso intenda il compimento del primo atto di assunzione delle prove, e quindi assunta che fu la prima delle prove, o se debba intendersi come sinonimo di “ultimata” o “completata”*» (testualmente pag. 2 memoria difesa Becciu del 10 maggio 2022).

Peccato che alla virtuosa linearità della parola si pretenda poi di sostituire una impraticabile lettura solo asseritamente sistematica: in italiano “assunta che fu la prima delle prove” è locuzione che si può altrimenti rendere con “iniziata l'assunzione delle prove”, mentre «*compiuta l'assunzione delle prove*» significa che detta assunzione è per l'appunto ultimata o completata. Il dato letterale è tanto insuperabile da precludere il ricorso ad altri criteri di interpretazione della norma; nel caso di specie, tuttavia, la lettura asseritamente sistematica che la difesa tenta di proporre si rivela impraticabile non solo perché preclusa dalla indiscutibile (ed indiscussa) primazia della *littera legis*, ma perché fondata su argomenti che conducono puntualmente ed in maniera convergente a conclusioni del tutto opposte rispetto a quelle propugnate dagli istanti: insomma, per le ragioni che si avrà modo di illustrare succintamente, le proposte letture alternative sono




7

innanzitutto impraticabili e, comunque, rese in termini di assoluta implausibilità logico-giuridica.

5.3 Il primo argomento (solo asseritamente) sistematico si risolve in realtà in un improprio esercizio di comparazione terminologica: secondo l'assunto difensivo, i codificatori avrebbero inteso utilizzare il termine «compiuta» per dire "iniziata", perché il concetto di "completata" risulterebbe invece espresso dal termine "ultimata" utilizzato nell'art. 411 c.p.p.


Com'è evidente, l'argomento non ha alcunché di sistematico e, francamente, è poco convincente anche sul piano logico, ben potendo il legislatore – anche solo per mere ragioni di stile – utilizzare termini diversi per esprimere un identico concetto (se così non fosse, dovremmo sterilizzare la lingua italiana di ogni sinonimo).

Tuttavia, è proprio un più attento esame delle scelte lessicali compiute dai codificatori a privare di pregio l'assunto difensivo anche sul piano della tecnica legislativa. A ben vedere, infatti, mentre il termine «compiuta» di cui all'art. 54 c.p.p. si riferisce alla assunzione (delle prove), cioè ad un *facere* misurabile in termini funzionali e temporali, il termine «ultimata» di cui all'art. 411 c.p.p. si riferisce alle prove, cioè ad un *quid* misurabile solo in termini quantitativi. Ecco allora che un'attività (un *facere*) risulta compiuta quando è completata, mentre un dato materiale (qual è la prova) è ultimato quando è numericamente esaurito.


8 

5.4 Un ulteriore argomento “sistematico” sarebbe ricavabile dall’art. 57 c.p.p.: la norma – secondo la prospettazione difensiva (pag. 4 memoria difesa Becciu) – prevederebbe *«un breve termine, di tre giorni, perché l'imputato si opponga alla costituzione di parte civile»*; da questa premessa discenderebbe la conseguenza per cui, spirato tale termine, *«le parti si definiscono e si stabilizzano nel loro numero, per maggior certezza»*. La conclusione è ineccepibile: una volta spirato il termine per eventuali opposizioni, il rapporto processuale (tra quelle parti e solo tra esse) si stabilizza. Tuttavia, l’effetto previsto dall’art. 57 c.p.p. si verifica sempre e comunque (anche nel caso di specie), cioè a prescindere dal momento in cui intervenga la costituzione di parte civile (ed indipendentemente dal termine di decadenza individuato dai codificatori), sicché non è dato comprendere quale rilevanza possa assumere tale profilo se non quella di confermare la validità dell’interpretazione letterale.

D'altronde, il fatto che la difesa qualifichi il termine di cui all’art. 57 c.p.p. come *«un breve termine, di tre giorni»* mette in luce un ulteriore profilo: nel codice di rito penale oggi vigente in Italia non è previsto alcun termine a difesa per far valere le opposizioni alla costituzione di parte civile, che devono quindi essere eventualmente proposte nell’immediatezza. Come noto, in quel sistema la costituzione deve intervenire effettivamente prima della apertura del dibattimento (dunque in totale assenza di attività istruttorie), il che giustifica l’assenza di termini per le difese degli imputati. Nel sistema processuale vaticano, invece, la presenza di un termine, neppure troppo breve, ben si concilia con il poter intervenire la costituzione di parte


9



civile in ogni stato del procedimento.

5.5 Del tutto inconferente si appalesa pure il riferimento all'art. 61 c.p.p., norma che preclude ogni impugnazione sulla ammissione come sulla esclusione della parte civile: la difesa valorizza il solo divieto di impugnazione per la persona offesa in caso di esclusione della parte civile, mentre la norma prevede analogo divieto anche avverso il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile. La norma, quindi, non è posta a tutela dell'imputato, ma esclusivamente della economia processuale, evitando appesantimenti del giudizio con la reiterazione di questioni che attengono all'oggetto eventuale del processo penale (*id est*, l'azione civile).

5.6 Francamente sorprendente, poi, è il richiamo agli artt. 354-356 c.p.p. (cfr. pag. 5 memoria difesa Becciu).

La prospettazione difensiva sottolinea correttamente come l'art. 356, comma 2 c.p.p. prescriva, per le ipotesi di ingiuria e diffamazione, che l'intenzione di costituirsi parte civile sia esplicitata già al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 354 c.p.p. Da qui la difesa conclude che *«sembrerebbe contraddittoria, e comunque apodittica, la lettura che vorrebbe esclusa la costituzione di parte civile in corso di dibattimento per taluni reati (diffamazione, ingiuria) ma non per altri (exempli gratia, la subornazione)»* (cfr. pag. 5 memoria difesa Becciu).

Spiace dover rilevare che l'argomento appalesa un non adeguato approfondimento della normativa di riferimento e dell'impianto sistematico


10 



ad essa sotteso. In particolare, è a tutti evidente che la differenza tra la previsione di cui all'art. 356 c.p.p. e quella di cui all'art. 54 c.p.p., lungi dal risultare contraddittoria, non può di certo risolversi con una esegetica omologazione della portata dei due distinti precetti con prevalenza sostanzialmente abrogatrice dell'art. 356 c.p.p. sull'art. 54 c.p.p. Al contrario, la previsione di cui all'art. 356 c.p.p. si pone rispetto a quella di cui all'art. 54 c.p.p. in rapporto di eccezione (per i soli delitti di ingiuria e diffamazione) rispetto alla regola (per tutti gli altri reati).



Questa differenza di disciplina, quindi, non solo non può essere ridotta (o addirittura azzerata, come vorrebbe la difesa, con prevalenza dell'eccezione sulla regola), ma deve anzi essere colta in tutta la sua ragionevolezza: l'art. 356 c.p.p., infatti, fa riferimento alle ipotesi in cui, nei soli processi per ingiuria e diffamazione, la persona offesa presenti istanza per la citazione dell'imputato (art. 354 c.p.p.). Insomma, si tratta di un procedimento il cui avvio è caratterizzato (vista la natura dei reati *de quibus*) da un inedito attivismo della persona offesa, sicché è più che ragionevole pretendere che essa espliciti nel medesimo contesto anche la eventuale volontà di costituirsi parte civile. Altrettanto non può dirsi, ovviamente, in tutte le ipotesi ordinarie (cioè in tutti i processi che non abbiano ad oggetto ingiuria o diffamazione) laddove non è previsto questo eccezionale attivismo dell'offeso e, quindi, vale la regola espressa dall'art. 54 c.p.p. e non l'eccezione di cui all'art. 356 c.p.p.

Orbene, il quadro sistematico dianzi compendiato non è frutto di una esegesi del Collegio, ma solo ed esclusivamente della inequivoca prescrizione

11

normativa, la cui linearità rende sorprendente – come si è detto – l’eccezione proposta. Infatti, a chiarire che la regola sia espressa dall’art. 54 c.p.p., mentre la prescrizione di cui all’art. 356 c.p.p. rappresenta una mera eccezione (per i soli reati di ingiuria e diffamazione) è lo stesso art. 54, comma 2 c.p.p. (*id est*, quella stessa norma al cui tenore letterale la difesa aveva dichiarato di volersi attenere, salvo poi dimenticarne l’esatta portata evidentemente): l’art. 54, comma 2 c.p.p. testualmente recita che *«la dichiarazione, eccettuato il caso preveduto nell’art. 356, può essere fatta in ogni stato del procedimento ed anche nel dibattimento fino a che non sia compiuta l’assunzione delle prove»*. Com’è evidente, sono stati gli stessi codificatori a chiarire *expressis verbis* che tra l’art. 54 c.p.p. e l’art. 356 c.p.p. intercorre un rapporto di regola ad eccezione, sicché è gravemente pretestuoso l’argomento difensivo secondo cui *«sembrerebbe contraddittoria, e comunque apodittica, la lettura che vorrebbe esclusa la costituzione di parte civile in corso di dibattimento per taluni reati (diffamazione, ingiuria) ma non per altri (exempli gratia, la subornazione)»* (cfr. pag. 5 memoria difesa Becciu).

5.7 Neppure può trovare legittimazione l’argomento difensivo volto a valorizzare l’art. 359 c.p.p. laddove prevede la esclusione della parte civile già costituita che, ritualmente citata, non compaia in giudizio: secondo la difesa, *«una simile decadenza della parte civile già costituita cozzerebbe irrimediabilmente con la tesi per cui la sua costituzione potrebbe avvenire per la prima volta addirittura non corso dell’istruttoria dibattimentale»* (cfr.


12 




pag. 6 memoria difesa Becciu). In verità, anche in questo caso, la norma porta a conclusioni opposte: è del tutto ragionevole che chi abbia già esercitato un'azione debba manifestare di avere interesse a coltivarla, tanto più che si tratta di una mera azione civile e quindi di un oggetto eventuale del processo penale. D'altronde, questa previsione risponde proprio alla logica di tutelare le prerogative difensive: ove si tenesse ferma la costituzione di parte civile anche qualora questa parte, dopo essersi costituita nell'istruzione, non comparisse in giudizio, si finirebbe col riconoscere alla parte civile il diritto di (re)intervenire "a sorpresa" anche soltanto al momento della discussione e dunque oltre il termine ordinariamente fissato dall'art. 54, comma 2 c.p.p. «*fino a che non sia compiuta l'assunzione delle prove*».

5.8 Destituito di fondamento si appalesa pure il richiamo agli artt. 63 (valorizzato anche dalla difesa Torzi all'udienza del 5 maggio 2022) e 367 c.p.p., il cui combinato disposto – secondo le prospettazioni difensive – finirebbe col precludere il diritto alla prova della parte civile che si costituisca "durante" l'assunzione delle prove, giacché le relative fonti andrebbero indicate entro il termine di cui all'art. 367 c.p.p. (antecedente all'inizio dell'attività istruttoria).

L'argomento si presta ad un'obiezione logica e ad almeno un rilievo sistematico.

Sul piano logico, la lettura proposta produrrebbe effetti esiziali per la parte civile sempre e comunque, cioè anche quando la costituzione intervenisse in

13 



TRIBUNALE

occasione della prima udienza dibattimentale e prima che abbia avuto inizio l'assunzione delle prove, in quanto anche allora sarebbe comunque già spirato il termine di cui all'art. 367 c.p.p. Insomma, secondo la ricostruzione difensiva, la parte civile potrebbe esercitare i diritti difensivi nel rispetto del termine di cui all'art. 367 c.p.p. solo se si costituisse almeno tre giorni prima del dibattimento: com'è evidente, questa lettura è del tutto inconciliabile con il tenore letterale dell'art. 54, comma 2 c.p.p. Quella che viene prospettata come una lettura sistematica capace di orientare e ricondurre ad armoniosa ragionevolezza la altrimenti soffocante osservanza del dato letterale, quindi, si traduce in un'esegesi non solo *contra legem*, ma addirittura insuscettibile di concreta applicazione.

Sul piano sistematico, poi, basti rilevare come sia del tutto naturale che l'esercizio di un'azione facoltativa e disponibile (qual è l'azione civile, appunto) possa legittimamente esporre chi la esercita alle conseguenze che derivano dalla maggiore o minore tempestività nell'agire: chi si costituisca parte civile già nel corso dell'istruzione avrà ampio potere di prova; questo, per converso, si andrà riducendo man mano che la costituzione venga ritardata, potendo godere chi si costituisca a dibattimento avanzato solo di limitate risorse euristiche ai fini del giudizio.

5.9 In ogni caso, non v'è chi non veda come una limitazione dei poteri probatori della parte civile possa ragionevolmente costituire motivo di doglianza da parte di questa, ma viene davvero difficile comprendere come possa essere paventata quale, sia pure indiretta, forma di compressione delle

14


prerogative degli imputati (cfr. pagg. 6-7 memoria difesa Becciu).

D'altronde, appare affetta da un'insanabile contraddizione logica (prima ancora che giuridica) la prospettazione difensiva che, da un lato, valorizza l'azzeramento dei poteri probatori della parte civile che si costituisca durante l'assunzione delle prove e, dall'altro lato, afferma che *«la costituzione di parte civile, sotto il profilo probatorio, apre un intero, nuovo capitolo – il capo civile della statuizione – che potrebbe presentarsi, in astratto, molto distante dai profili probatori del capo penale, e che parimenti potrebbe presentare necessità defensionali di natura testimoniale, le quali sarebbero falciate dalla lettura proposta, e cioè da una costituzione di parte civile “a valle” del termine decadenziale d'indicazione di siffatto mezzo di prova»* (pag. 7 memoria difesa Becciu).

Insomma, se si sostiene che la “ritardata” costituzione di parte civile privi la parte stessa di ogni potere probatorio, non è dato comprendere quali necessità defensionali degli imputati potrebbero – non solo in astratto, ma soprattutto in concreto – essere falciate da un totale inattivismo probatorio della controparte.

Al contempo, abbandonando il campo delle ipotesi e guardando alla obiettiva realtà processuale, non v'è chi non veda come in questo giudizio il Collegio abbia finora offerto il più ampio spazio ad ogni esigenza della difesa ed intenda garantire la più completa ed esaustiva attività istruttoria in ordine ad ogni fatto riferibile alle imputazioni.

5.10 Infine, un'ultima notazione di ordine sistematico. È a dir poco

15


fuorviante ogni parallelismo con il sistema disegnato dal codice oggi vigente in Italia e, in particolare, con le disposizioni ivi operanti in tema di costituzione del rapporto processuale e di diritto alla prova.

In tal senso, basti rilevare come l'individuazione dell'apertura del dibattimento quale limite ultimo entro cui formalizzare la costituzione di parte civile risponda perfettamente all'essere proprio il dibattimento la *sedes* deputata in via esclusiva alla formazione della prova: il diritto alla prova, quindi, potrà ivi essere esercitato solo da chi abbia inteso partecipare *ab initio* al dibattimento.

Nel sistema vaticano, viceversa, il giudizio sulla penale responsabilità dell'imputato si fonda – oltre che sulle attività compiute nel corso del dibattimento – anche su quanto già acquisito nel corso della istruzione: come dovrebbe esser chiaro a tutti i protagonisti di questo processo, quindi, anche le parti civili che hanno inteso costituirsi nel dibattimento prima che l'assunzione delle prove avesse inizio (Segreteria di Stato, APSA, IOR e SIF) si trovano a partecipare ad un giudizio che è già stato preceduto da attività istruttorie alle quali esse non hanno partecipato, eppure nessun rilievo è stato mosso in ordine alla tempestività di quelle costituzioni.

Al contempo, anche nel vigente sistema italiano la costituzione di parte civile che intervenga in udienza preliminare offre più ampi ed anticipati poteri rispetto a quelli che competono a chi si costituisca *in limine* del dibattimento. Insomma, in un sistema come nell'altro, le scelte di chi esercita un'azione discrezionale e disponibile (qual è l'azione civile) ricadono su chi le compie: *imputet sibi!*

5.11 Riguardo, infine, al richiamo al can. 18 del codice di diritto canonico, esso risulta privo di pregio ed inconferente, in quanto – per tutte le ragioni finora esposte – l'art. 54, comma 2 c.p.p. non può in alcun modo annoverarsi tra le disposizioni che «*restringono il libero esercizio dei diritti*»; semmai il contrario.

In ogni caso, l'interpretazione stretta che il codice di diritto canonico prescrive è esattamente quella che il Tribunale intende adottare (cioè quella risultante dalla rigorosa osservanza del dato letterale) e che invece le difese pretendono di sovvertire con ricadute esiziali sul piano esegetico e logicamente contraddittorie tra loro.

6 Non meritevole di accoglimento pare anche la diversa eccezione, avanzata dalla difesa Tirabassi (con illustrazione orale all'udienza del 5 maggio 2022, cfr. pag. 11 e con contestuale deposito di breve nota con richiami giurisprudenziali), relativa alla asserita incompatibilità tra l'archiviato (tale essendo la posizione processuale di Mons. Perlasca) e la parte civile.

In questo caso, l'assunto difensivo riposa in via pressoché esclusiva su un risalente precedente della giurisprudenza di legittimità italiana del quale la difesa dà conto mediante la mera indicazione a pie' di pagina di un estratto di un commentario dell'epoca.

Sarebbe fin troppo agevole censurare l'assoluta irrilevanza di un precedente isolato (peraltro lo stesso commentario dà atto di un contrasto sul punto) e,

soprattutto, riferibile ad un ordinamento diverso da quello vaticano.

In ogni caso ed a definitiva confutazione dell'argomento difensivo, non può farsi a meno di rilevare che, se letta integralmente (come il Collegio ha avuto cura di fare) e non per mero richiamo, la sentenza citata dalla difesa Tirabassi restituisce una situazione di fatto e di diritto del tutto diversa rispetto a quella in esame: nella vicenda rimessa al vaglio della Suprema Corte italiana, infatti, *«i danni di cui è questione nella presente causa son quelli che le parti civili soffrirono per il procedimento penale e la conseguente carcerazione, ma codesti danni non possono dirsi conseguenza diretta del reato [...]. La carcerazione sofferta e i danni patiti sono conseguenze dirette dell'azione penale della giustizia, non dell'azione delittuosa [...]. Per conseguenza, essi [parti civili e già imputati, n.d.r.] non poteano comparire nel giudizio dinanzi alla Corte d'assise con la veste di parte civile, come non avrebbe diritto di costituirsi parte civile contro l'autore dell'omicidio quegli che, per avergli prestato il buona fede il proprio fucile, fosse andato soggetto a carcere preventivo»* (testualmente, Cass. pen., sez. I, 25 maggio 1909, Pres. Fiocca – rel. Cimorelli – ricorr. Frascini e Restelli).

D'altronde, se tanto si vogliono valorizzare i momenti di comparazione con l'ordinamento italiano, le difese non possono non sapere che, proprio nel sistema italiano, la più recente giurisprudenza di legittimità (anche nella composizione estesa dell'Organo nomofilattico) è pervenuta a conclusioni diametralmente opposte a quelle asseritamente ricavabili da quel risalente precedente dei primi del Novecento.

In effetti, non v'è chi non veda come – non solo per l'ordinamento vaticano



– la posizione dell'archiviato, almeno di regola, debba risultare improduttiva di qualsivoglia conseguenza pregiudizievole a carico del soggetto originariamente sottoposto a procedimento penale e poi risultato privo di responsabilità: ogni lettura alternativa risulterebbe – stavolta sì – lesiva di quei diritti fondamentali e di quella presunzione di innocenza che le difese si affannano ad evocare e che il Tribunale intende tutelare nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.

7. Rimane tuttavia un profilo che – pur non essendo stato adeguatamente valorizzato dalle difese degli imputati – non consente, allo stato, di ammettere la costituzione di parte civile di Mons. Perlasca in ordine al reato di cui al capo Q della rubrica (né, per l'effetto, a carico dei relativi imputati). Rispetto alla contestazione ivi descritta, infatti, Mons. Perlasca assume la propria legittimazione a costituirsi parte civile non già quale persona offesa, ma quale mero soggetto asseritamente danneggiato dal reato. Orbene, dalla diversa qualifica soggettiva discende un differente onere motivazionale, o quantomeno illustrativo, circa le ragioni, perlomeno in termini di *fumus*, che fondano la legittimazione attiva e, per l'effetto, consentono al Tribunale di vagliare in concreto la ammissibilità della costituzione di parte civile. Proprio sotto tale profilo, l'iniziativa assunta da Mons. Perlasca si rivela carente, essendo la dichiarazione resa in Cancelleria priva di qualsivoglia indicazione sul punto e le precisazioni offerte oralmente dal difensore in udienza insufficienti a colmare quel vuoto.



Il Tribunale

P.Q.M.

visti gli artt. 53 e ss. c.p.p.,

ammette

la costituzione di Mons. Alberto Perlasca limitatamente ai fatti di cui al capo *EE* dell'imputazione e, per l'effetto, nei confronti del solo Card. Becciu;

dichiara

inammissibile la costituzione di Mons. Alberto Perlasca in relazione ai fatti di cui al capo *Q* dell'imputazione;

ordina

procedersi oltre.

La presente ordinanza è comunicata e notificata a tutte le parti processuali ed ai difensori mediante lettura all'odierna udienza del 18 maggio 2022 ed allegazione al relativo verbale.

Città del Vaticano, 18 maggio 2022

Dott. Giuseppe Pignatone, Presidente

Prof. Venerando Marano, Giudice

Prof. Carlo Bonzano, Giudice

Rag. Raffaele Ottaviano, Cancelliere